

DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2019

289/2019/R/EEL

DISPOSIZIONI IN TEMA DI REMUNERAZIONE TRANSITORIA DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA, PER L'ANNO 2019

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1071^a riunione del 2 luglio 2019

VISTI:

- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto ministeriale 30 giugno 2014);
- la comunicazione della Commissione europea (di seguito: Commissione) “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, 2014/C 200/01 (di seguito: linee-guida ambiente-energia);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2006, 104/06;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, 111/06;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2015, 95/2015/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 206/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 206/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2019, 233/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 233/2019/R/eel);
- la proposta di Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 31 dicembre 2018 (di seguito: proposta di PNIEC);

- la comunicazione di Terna del 10 giugno 2019, prot. Autorità 15295, di pari data (di seguito: comunicazione 10 giugno 2019).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire al sistema un adeguato livello di capacità produttiva, il decreto legislativo 379/03 prevede che sia adottato un sistema di remunerazione della capacità di produzione elettrica basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori per il mercato, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- il sistema indicato al precedente alinea ha la funzione di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 379/03);
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03, dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, superando il regime transitorio; con la deliberazione ARG/elt 98/11, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica; lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri è stato approvato con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03; in seguito agli adattamenti previsti, tra l'altro, dalle linee-guida ambiente-energia, il sistema è stato valutato compatibile con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato da parte della Commissione, con la decisione C(2018) 617; lo scorso 14 giugno è altresì emerso che la Commissione ha esteso la propria valutazione di compatibilità con detta disciplina anche con riferimento alle modifiche che, secondo quanto anticipato nella proposta di PNIEC, lo Stato italiano intende apportare al mercato della capacità sin dalla sua prima procedura concorsuale; sono attualmente in corso le attività per l'implementazione del meccanismo;
- l'articolo 5 del decreto legislativo 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall'1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; la previsione di un regime transitorio da attuare in tempi brevi dall'anno 2004 rifletteva la particolare situazione di inadeguatezza di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;

- con la deliberazione 48/04 (titolo 4, in particolare articoli 35-36), l’Autorità ha determinato la disciplina per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva; tale remunerazione è articolata in due parti:
 - la prima, definita come remunerazione articolata per fasce e per grado di criticità, è corrisposta a condizione che i soggetti ammessi al regime di remunerazione abbiano effettivamente reso disponibile la capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità (corrispettivo *CAPI*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 35);
 - la seconda parte, definita remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nel mercato a pronti, è eventuale ed è riconosciuta a ciascun produttore, qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato (corrispettivo *S*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 36);
- il corrispettivo *ex* articolo 36 ha la specifica funzione di integrare la remunerazione del corrispettivo *CAPI*, qualora il singolo produttore, a causa di prezzi particolarmente bassi nel mercato nel breve termine, non sia più in grado di offrire la propria capacità produttiva nel medio-lungo termine; in tal modo, potrebbe non essere più garantito l’interesse generale al mantenimento di un adeguato livello di capacità di generazione elettrica dell’intero sistema nazionale, come previsto dal decreto legislativo 379/03;
- in seguito all’adozione delle deliberazioni 206/2019/R/eel e 233/2019/R/eel, il testo vigente della deliberazione 48/04 include la disciplina per la determinazione dei corrispettivi per la disponibilità della capacità produttiva, con riferimento al periodo 1 marzo 2004 - 31 dicembre 2019 per il corrispettivo *CAPI* e al periodo 1 marzo 2004 - 31 dicembre 2018 per il corrispettivo *S*;
- in relazione all’anno 2018, si sono verificate le condizioni per il riconoscimento del corrispettivo *S* a ciascun operatore di mercato che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dato che il ricavo di riferimento *RICR* di cui al comma 36.3.2 della deliberazione 48/04 è risultato superiore al ricavo effettivo *RICE* di cui al comma 36.4.2 della medesima deliberazione;
- come emerge dalla comunicazione 10 giugno 2019, la differenza tra l’importo disponibile per il corrispettivo *S* e i costi sostenuti da Terna per il riconoscimento del medesimo corrispettivo ha assunto un valore nullo con riferimento all’anno 2018.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire i criteri per la determinazione del corrispettivo *S* per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;

- destinare al riconoscimento del corrispettivo *S* per l'anno 2019 un importo pari a quello previsto per l'anno 2018;
- assegnare alla copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo *S* relativo all'anno 2019:
 - il gettito rinveniente, nell'anno 2019, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, al netto della quota parte già destinata al finanziamento del corrispettivo *ex* articolo 35 per l'anno 2019 e del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2018;
 - il gettito rinveniente, nell'anno 2020, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, per quanto necessario ad assicurare l'invarianza descritta al precedente ritenuto

DELIBERA

1. di modificare e integrare la deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 36.3.2, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2018” sono sostituite dalle parole “Per gli anni dal 2010”;
 - ai commi 36.4.2, 36.4.3 e 36.5.1, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2017 incluso” sono sostituite dalle parole “Per gli anni dal 2010”;
 - dopo il comma 36.26 è aggiunto il comma seguente: “
36.27 Terna determina il valore del parametro GS per l'anno 2019 tenendo conto che:
 - a) il gettito rinveniente, nell'anno 2019, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato, al netto degli importi di cui ai commi 35.21, lettera a), e 36.26, lettera b), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all'articolo 36 relativi all'anno 2019;
 - b) il gettito rinveniente, nell'anno 2020, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all'articolo 36 relativi all'anno 2019 limitatamente a un importo pari alla differenza tra 60 (sessanta) milioni di euro e l'importo di cui alla precedente lettera a).”;
2. di prevedere che Terna effettui il riconoscimento degli importi del corrispettivo *S* per l'anno 2019 entro il giorno 30 aprile 2020;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna;

4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 48/04, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini